

Tirocini - Nota INL n. 530/2022

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la [nota n. 530 del 21 marzo 2022](#), con la quale sono forniti i primi chiarimenti, condivisi con il Ministero del lavoro, in ordine alle nuove disposizioni in materia di tirocini previste all'articolo 1, commi da 721 a 726, della [Legge n. 234/2021](#) (Legge di Bilancio per l'anno 2022).

La nota dell'INL rammenta, innanzitutto, che, ai sensi del comma 720, il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curricolare.

Secondo il successivo comma 721, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base di una serie di specifici criteri¹.

L'INL precisa quindi che, ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle predette linee guida, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

In merito alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore, l'Ispettorato ha precisato quanto segue:

Indennità di partecipazione

Sebbene la Legge di Bilancio abbia abrogato le disposizioni della legge n. 92/2012 in materia, in forza del nuovo comma 721, lett. b), il riconoscimento di una congrua indennità è un principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, la sanzione prevista dal comma 722, ai sensi del quale la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla [legge n. 689/1981](#), troverà comunque applicazione secondo la normativa vigente.

¹ Ossia a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale; b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa; c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione; d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio; e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Ricorso fraudolento al tirocinio

Sono da ritenersi, inoltre, immediatamente operativi i precetti contemplati dal comma 723, in base al quale “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

Nel valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'INL con la circolare n. 8/2018.

Comunicazioni al Centro per l'impiego e obblighi di sicurezza

In ordine al comma 724, che ribadisce l'obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'[art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 e s.m.](#), l'INL ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurricolari.

Il comma 725 stabilisce, infine, che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. n.81/2008.

L'Ispettorato sottolinea che l'inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale alla figura del lavoratore è equiparato “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, con ciò determinando l'applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.